

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

<i>Realizzazione, gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027– 2027/2028</i>
--

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto.....	2
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	2
Art. 3 – Sponsorizzazioni.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Operatore economico.....	4
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 8 – Durata del contratto e termini della prestazione.....	6
Art. 9 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 bis – Revisione dei prezzi.....	7
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 bis – Anticipazione del prezzo.....	8
Art. 11 ter – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto.....	9
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 16 – Vicende soggettive dell’Operatore economico.....	12
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..	13
Art. 18 – Subappalto.....	13
Art. 18 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	14
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto.....	14
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	15
Art. 22 – Sicurezza.....	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell’operatore economico.....	15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	17
Art. 27 – Penali.....	17
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 29 – Recesso.....	20
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 33 – Spese contrattuali.....	22
Art 34 – Codice di comportamento.....	22
Art. 35 – Norma di chiusura.....	22

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del **servizio di realizzazione, gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027– 2027/2028.**

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono specificate all'art. 2 e si configurano in attività di progettazione e realizzazione delle strutture, gestione tecnica, di servizio e promozionale.

La stazione appaltante si propone di valorizzare il Monte Bondone e rafforzarne l'identità, in un'ottica di una qualificazione e tematizzazione delle strutture sportive per connotare la montagna di Trento come "distretto" vocato a una fruizione sportiva.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Costituiscono oggetto dell'affidamento le attività di progettazione e realizzazione delle strutture, la gestione tecnica, promozionale e di servizio presso lo Snowpark Monte Bondone, sito nel territorio del comune di Trento e identificato nella planimetria allegata al presente Capitolato (Allegato 1).

Tali attività sono così dettagliate:

a) **studio, progettazione e realizzazione dell'area** Snowpark del Monte Bondone, con il supporto dei mezzi (impianti di innevamento e mezzo battipista) e del personale di Trento Funivie S.p.a., in relazione alle esigenze tecniche connesse agli eventi ed alla situazione neve.

Le componenti minime richieste sono le seguenti:

- linea kids (dedicata a bambini di età inferiore a 10 anni e principianti);
- linea rail (linea tecnica di strutture artificiali);
- linea easy (linea facile di strutture artificiali);
- gobbe e jump principianti (adatti all'apprendimento);
- linea slopestyle (combinazione di salti grandi e struttura tecnica, da realizzare sul versante orografico sinistro della seggiovia Cordela);

b) **individuazione e messa a disposizione delle strutture necessarie** per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a);

c) **sorveglianza durante l'apertura dell'area**, con particolari funzioni di verifica costante delle condizioni di sicurezza e di agibilità e garantendo la reperibilità di un operatore in caso di necessità. L'apertura al pubblico dovrà essere garantita dalle ore 9:30 alle ore 15:30. Restano salve le chiusure necessarie alla manutenzione straordinaria da concordare con Trento Funivie S.p.A. o le condizioni meteo avverse. L'apertura dello Snowpark dovrà essere altresì garantita durante le aperture degli impianti previste in notturna con frequenza bisettimanale (con orario 20:00 – 22:30), a partire da Natale fino a metà marzo di ogni stagione, con orario definito da Trento Funivie, salvo cause di forza maggiore o condizioni meteo avverse;

d) **supervisione, adattamento, adeguamento** giornaliero delle componenti dello Snowpark **in relazione alle contingenti situazioni meteorologiche e nivologiche**, con l'ausilio di personale ed attrezzature di Trento Funivie S.p.a.;

e) **modifiche e adeguamento** della disposizione delle strutture e degli allestimenti **in relazione al tema dell'evento ed alla tipologia di animazione programmata**;

f) **rimessaggio** delle attrezzature in locali resi disponibili da Trento Funivie S.p.A.;

g) **programmazione e realizzazione di un calendario di manifestazioni sportive e/o dimostrative** (in numero non inferiore a 3 per ciascuna stagione sciistica, da realizzarsi in giorni festivi e prefestivi). Tale calendario dovrà essere presentato a Trento Funivie S.p.a., al Comune di Trento (Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita) e all'Azienda per il Turismo di Trento entro il 1° ottobre di ogni stagione. Eventuali eventi programmati ma non realizzati per causa di forza maggiore, dovranno essere recuperati anche con altre iniziative di pari richiamo. Ogni variazione apportata al calendario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Trento, alla società Trento Funivie S.p.a. e all'Azienda per il turismo di Trento;

h) **programmazione e realizzazione di un calendario di animazione settimanale diurna** (esclusi il sabato e la domenica) in accordo con Trento Funivie S.p.a., gli operatori economici del Monte Bondone e l'Azienda per il turismo di Trento, che garantisca un numero di attività settimanali non inferiore ad 1, per un periodo minimo di 10 settimane. Eventuali attività programmate ma non realizzate per causa di forza maggiore, dovranno essere recuperate anche con altre iniziative di pari richiamo. Ogni variazione apportata al calendario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Trento (Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita), alla società Trento Funivie S.p.a. e all'Azienda per il turismo di Trento;

i) **aggiornamento quotidiano di un social network** "Snowpark Monte Bondone" con interazioni, notizie, indicazione degli eventi organizzati, inserimento di foto, video e curiosità dalla vita del Park, garantendo l'accessibilità anche da parte di Trento Funivie S.p.a.;

j) attività di **commento tecnico** con amplificazione durante gare e manifestazioni, interviste, coinvolgimento del pubblico presso l'area meeting point. L'impianto audio e di diffusione musicale (senza mixer) sarà reso disponibile da Trento Funivie S.p.a., gli oneri di riproduzione musicale (SIAE) saranno a carico dell'affidatario;

k) **coordinamento delle interviste** in diretta con le emittenti radiofoniche e televisive, informazione su manifestazioni a partecipanti e media;

l) coordinamento con l'ufficio gare e relazioni con i giudici e le federazioni (FISI e FSI);

m) presentazione al Comune di Trento (Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita), al termine di ciascuna stagione sciistica, di una **relazione con rendicontazione dettagliata delle attività svolte**.

2. Nella realizzazione e promozione dello Snowpark, il soggetto affidatario del servizio opera in stretta collaborazione con Trento Funivie S.p.a. In particolare la società, nel quadro di una convenzione con il Comune di Trento che delinea le attività di collaborazione che devono essere garantite, supporta l'affidatario nella realizzazione e manutenzione dei tracciati dallo stesso predisposti (lettere a) e d) di cui al punto 1 del presente articolo), collabora nella produzione di neve ed apprestamento con il mezzo battipista, nella fornitura ed allestimento dei materiali per la sicurezza dell'area, mette a disposizione i locali per il rimessaggio delle attrezzature funzionali alla gestione dell'area ed inoltre condivide la programmazione del calendario di animazione ed eventi. La Convenzione è allegata al presente Capitolato (Allegato 2).

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica ed economica.

Art. 3 – Sponsorizzazioni

1. L'operatore economico ha facoltà di reclutare sponsor a supporto delle attività svolte presso lo Snowpark, senza nessun onere a carico dell'Amministrazione appaltante o della Società di gestione impianti. I soggetti sponsor dovranno svolgere attività non in contrasto con i fini istituzionali del soggetto appaltante.

E' comunque vietata l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle strutture dello Snowpark laddove i messaggi pubblicitari ineriscano a fumo, gioco d'azzardo e alcool o superalcolici o ad altri elementi che possano risultare offensivi al comune senso del pudore o nuocere alla tutela dei minori.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. Al termine di ciascuna stagione sciistica l'operatore economico dovrà presentare al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento, la relazione tecnica delle attività svolte e previste all'art. 2 del presente Capitolato. La relazione dovrà, nel dettaglio, descrivere:

- gli allestimenti tecnici realizzati (strutture) e le attività di manutenzione svolte presso lo Snowpark;
- il numero e la tipologia di gare ed eventi organizzati ed il numero e la descrizione delle attività di animazione settimanale svolte;
- le attività di comunicazione realizzate.

2. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, le norme che regolano il presente appalto, nonché le condizioni che attengono all'esecuzione del servizio in oggetto.

4. L'Operatore economico è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto disposto nel presente capitolato, nei relativi allegati, nonché a quanto proposto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, che costituiscono obblighi contrattuali. Il mancato rispetto di dette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune di Trento si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente capitolato.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati;

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il Patto di integrità;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.6 bis) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata informatica.

Art. 8 – Durata del contratto e termini della prestazione

1. Il servizio oggetto di affidamento verrà prestato durante le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. Pertanto il rapporto contrattuale intercorrente tra l'Amministrazione e l'Operatore economico decorrerà dalla stipula del contratto sino al termine della stagione sciistica 2027/2028.

2. Lo Snowpark Monte Bondone dovrà essere allestito in tempo utile per l'apertura degli impianti della stazione sciistica. Il termine delle attività è previsto con la chiusura degli impianti relativamente alla stagione sciistica di riferimento.

Lo smantellamento e il rimessaggio delle strutture dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di chiusura degli impianti.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 9 – Importo del contratto

1. L'importo complessivo a base di gara è pari complessivamente ad euro 220.800,00, oneri fiscali esclusi, di cui euro 2.208,00 per oneri della sicurezza i quali sono fissi e non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza il seguente indice sinteticoelaborato dall'ISTAT: gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

4. Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali. La richiesta da parte dell'appaltatore potrà essere effettuata una sola volta all'anno, ai fini del riconoscimento della revisione a partire dal secondo anno. Le successive richieste potranno essere riconosciute decorsi almeno 12 mesi dalla precedente revisione.

5. Tale variazione come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi; i prezzi contrattuali aggiornati hanno decorrenza dal mese successivo alla protocollazione della richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Art. 11 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% per cento dell'importo originario di contratto.
2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Per lo svolgimento del servizio verrà liquidato il corrispettivo contrattuale spettante per ciascuna stagione sciistica (importo contrattuale oneri inclusi diviso n° 4 stagioni invernali), dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- il 20% dell'importo annuo quale anticipazione del prezzo della stagione sciistica entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- il 30% dell'importo annuo ad avvenuto apprestamento dell'area per ciascuna stagione sciistica;
- il 50% dell'importo annuo a conclusione delle attività invernali di ciascuna stagione sciistica, previa presentazione al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento della relazione tecnica sulle attività svolte di cui alla lett. m) del presente Capitolato.

2. Il pagamento delle singole rate del corrispettivo avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara), anche il Codice univoco ufficio, il numero e la data di ordine di acquisto che verranno comunicati dallo scrivente Servizio.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. In caso di riunione temporanea di imprese, le singole imprese dell'associazione temporanea emetteranno fatture separate. A ciascuna impresa verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione. L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della struttura competente della gestione del contratto e dell'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

8. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

9. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo a ogni singola rata del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

10. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

11. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

12. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite (saldo dell'ultima stagione sciistica) e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

15. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

16. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

17. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

18. È fatto divieto all'operatore economico di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

19. È fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

20. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità da parte della stazione appaltante al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e

funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. In particolare i controlli saranno diretti a verificare:

- la rispondenza dell'attività espletata dall'Operatore economico al progetto gestionale;
- il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi minimi del servizio;
- il rispetto delle clausole contrattuali di cui al presente capitolato e di tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori.

2. Ai sensi dell'art. 3, punto 9) della Convenzione per il coordinamento nelle attività di gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 –2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, la società Trento Funivie S.p.a. dovrà fornire all'Amministrazione comunale il supporto tecnico necessario alle attività di controllo sull'operato dell'Operatore economico.

3. La verifica di conformità viene svolta nel corso dell'esecuzione del contratto almeno una volta nel corso di ciascuna stagione sciistica ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Operatore economico è tenuto a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione la massima collaborazione al fine di garantire il regolare assolvimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento il libero accesso alla strutture ed a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.

5. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

6. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. Il pagamento diretto ricorre nei casi previsti al comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 18 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Per le motivazioni indicate nella decisione a contrarre, non è previsto come obbligatorio l'impegno di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e all'art. 32, co. 3 della LP 2/2016.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

4. L'Operatore economico, ai fini della stipula del contratto, dovrà compilare per la parte di sua competenza, il Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) allegato al presente Capitolato (Allegato 3). Il DUVRI andrà integrato con un verbale di cooperazione e coordinamento nel quale verranno concordate eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione per situazioni particolari che necessitano di un approfondimento specifico. Il DUVRI così redatto sarà allegato al contratto.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore ovvero privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE

679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara e nello Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

6. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve essere sottoscritta con le seguenti modalità:

a) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure, in caso di cauzioni di importo inferiore a euro 50.000,00:

b) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) da presentare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il soggetto fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

7. L'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 dei citati schemi ministeriali.

8. Non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante o che indichino, quale foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso. Laddove siano inserite condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente, le stesse non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare una penale nei casi e come di seguito indicato, salvo il risarcimento del maggior danno:

2.a) per singolo inadempimento relativo agli elementi di cui all'art. 2 lettere d) e) f) g) h) i) j) k) l) del presente Capitolato ed a quelli dedotti nell'offerta tecnica: Euro 500,00 (cinquecento/00);

2.b) per omessa apertura dell'area Snowpark come disciplinata dalla lett. c) dell'art. 2 del presente Capitolato, salvo casi di forza maggiore e/o non dipendenti dalla volontà dell'operatore economico: Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giornata di mancato rispetto dell'orario di apertura.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro dieci (10) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;

d) il mancato rispetto di quanto offerto;

e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;

f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27 del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente Capitolato o del contratto di appalto.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi

titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art 34 – Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 10 novembre 2014 n. 220 da ultimo aggiornato con deliberazione di data 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 35 – Norma di chiusura


1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI:

Allegato 1 - planimetria area Snowpark Monte Bondone;

Allegato. 2 - Convenzione con Trento Funivie S.p.a. (Contratto n. 33519 racc. concluso in data 16 aprile 2024);

Allegato 3 - DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).



copia



COMUNE DI TRENTO

UFFICIO CONTRATTI

**Contratto n. 33519 racc.
Concluso in data 16 aprile 2024**

SCRITTURA PRIVATA DIGITALE

COMUNE DI TRENTO

CONVENZIONE

per il coordinamento nelle attività di gestione e animazione dello Snowpark Monte Bondone: stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028.

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 50 di data 26 febbraio 2024 esecutiva, fra

COMUNE DI TRENTO, di seguito denominato Comune, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Katia Beatrici, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Trento, nella sua qualità di Dirigente sostituta della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, per assenza della medesima, come da atto della Direttrice generale prot. n. 95457 di data 21 marzo 2024 e ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti (di seguito in breve anche il Comune) e

TRENTO FUNIVIE S.P.A., di seguito denominata anche solo Società, con sede legale in Trento – via Renato Lunelli 62, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01763050224, rappresentata dal sig. ing. Fulvio Rigotti nato a Trento il 6 marzo 1953, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliato per il presente atto presso la sede della società medesima (di seguito in breve anche Società);

premesso

- che in esecuzione delle determinazioni del Dirigente del Servizio

Patrimonio del Comune di Trento n. 12/235 di data 28.12.2006, n. 12/145 di data 11.08.2008 e n. 12/255 di data 09.12.2008, con atto di data 23.02.2009 prot. n. 6378, n. 2111 rep., sottoscritto dal Comune di Trento e da Trento Funivie S.p.a., sono stati concessi terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Trento e destinati ad uso pista da sci;

- che parte delle aree individuate con gli atti di cui sopra, ubicate nella stazione sciistica del Monte Bondone, viene riservata alla realizzazione dello Snowpark Monte Bondone, previa autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento;

- che lo snowpark è ritenuto una componente essenziale dell'offerta ludico-sportiva di una stazione sciistica moderna ed, in particolare, quello del Monte Bondone è noto, tra chi pratica lo snowboard, come una delle strutture più vivaci ed attrezzate del Nord Italia, confermandosi come particolarmente conosciuta, organizzata e frequentata nell'intero panorama dello snowboard italiano ed internazionale, con impianti rispondenti a tutti i livelli di capacità degli sportivi ed un'attenzione particolare all'aspetto della sicurezza;

- che l'attività di animazione svolta nel park (che si estrinseca nella programmazione e realizzazione di eventi sportivi ed attività specifiche per il pubblico giovane, attratto anche dall'utilizzo dei social media) ha consentito di divulgare un'immagine rinnovata della Montagna di Trento, spesso ripresa in molti siti web specializzati ed inoltre l'area snowpark si è confermata nell'arco degli anni come un notevole polo attrattivo nell'ambito della stazione turistica nel suo complesso;

- che l'attività svolta nello Snowpark Monte Bondone ha inoltre una valenza sociale in termini di incentivazione della pratica degli sport invernali, caratteristici del nostro territorio e favorisce l'avvicinamento dei giovani ai valori ed alle tradizioni della nostra montagna divenendo luogo di incontro e socializzazione per la popolazione di Trento, in particolare proprio per i giovani cittadini;
- che il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, prevede all'interno dell'area strategica "Siamo verdi e verticali" e del relativo obiettivo strategico "Potenziare il ruolo del Bondone come Alpe di Trento in termini di qualità della vita e sviluppo della città", tra gli altri, il seguente obiettivo operativo: "Elaborare un piano di rilancio del Monte Bondone";
- che il percorso partecipativo che ha portato alla formulazione dell'agenda strategica "SISTEMA BONDONE 2035" ha prospettato anche lo scenario "Monte Bondone, il monte dello sport" da cui discende l'azione gestionale che si propone una qualificazione e tematizzazione delle strutture sportive per connotare il Bondone come "distretto" vocato a una fruizione sportiva;
- che lo Snowpark è coerente con quanto sta promuovendo l'Amministrazione Comunale, attraverso la Cabina di Regia e l'Osservatorio del Monte Bondone, per valorizzare la montagna di Trento e rafforzarne l'identità;
- che la valorizzazione dello Snowpark del Monte Bondone è un progetto condiviso tra Comune e Società, dal quale vi sono stati risultati in termini di promozione della stazione con le conseguenti ricadute economiche sul

territorio e sulla collettività;

- che con determinazione dirigenziale n. 39/16 di data 30.05.2019 è stato indetto un confronto concorrenziale per affidare a trattativa privata, ex art. 21, comma 2 lettera h) e comma 5 della L.p 23/1990, il servizio di gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;

- che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara sul Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (RdO MePAT n. 82949, prot. n. 177924 di data 05.07.2019), è stato individuato il soggetto gestore del servizio in oggetto per le stagioni invernali sopra indicate;

- che è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra il Comune di Trento e Trento Funivie S.p.a., sottoscritto in data 3 giugno 2019 (atto n. 29643 racc.) che, nell'ambito di un progetto di condivisione per la valorizzazione dello Snowpark del Monte Bondone, definisce le attività di collaborazione che la Società ha garantito, per la realizzazione e la funzionalità degli impianti nelle stagioni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, al soggetto gestore dello Snowpark Monte Bondone;

- che con determinazione dirigenziale n. 39/59 di data 05/10/2023, facendo seguito a quanto pattuito tramite scambio di corrispondenza nell'anno 2021 con il soggetto gestore, è stato preso atto del recupero della stagione di gestione e animazione dello Snowpark 2020-2021, non realizzatasi causa Covid-19, nella stagione invernale 2023/2024, con conseguente spostamento della scadenza del contratto di affidamento del servizio, in luogo della naturale scadenza a chiusura della stagione 2022/2023, fino al termine della stagione 2023/2024, alle stesse condizioni e modalità previste nell'offerta e negli atti di gara;

- che, in conseguenza al recupero della stagione di gestione e animazione dello Snowpark 2020-2021 con la stagione invernale 2023/2024 e come disposto dalla succitata determinazione, è stato stipulato un atto aggiuntivo al suddetto Protocollo d'intesa – contratto n. 33088 racc. concluso in data 5 dicembre 2023 – che ha esteso gli impegni a carico della Società verso l'affidatario del servizio di gestione dello Snowpark fino alla scadenza della stagione sciistica 2023/2024;
- che il Comune procederà all'individuazione, tramite procedura negoziata, del soggetto al quale verrà affidata la gestione e l'animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 (d'ora in avanti definito soggetto affidatario);
- che gran parte delle attività cui è tenuto l'affidatario del servizio di gestione e animazione del park, devono svolgersi in sinergia e collaborazione con Trento Funivie, società che svolge un ruolo strategico quale volano per le attività turistiche del Monte Bondone e più in generale per le ricadute positive sull'economia del territorio;
- che, con comunicazione assunta agli atti con prot. n. 54700 di data 16 febbraio 2024, la Società ha manifestato la propria volontà a impegnare risorse nella realizzazione e promozione del progetto Snowpark e pertanto a collaborare con l'affidatario, che sarà individuato a seguito di procedura negoziata, tramite la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Trento per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028;
- tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano

ART. 1 – OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione sono le azioni cui è tenuta la Società, da attuare in sinergia e collaborazione con il soggetto affidatario per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. Le attività cui è tenuto il soggetto affidatario rimangono in ogni caso disciplinate dal contratto di affidamento del servizio che verrà dallo stesso stipulato con il Comune in seguito allo svolgimento della procedura negoziata.

2. La Società consente la realizzazione dello Snowpark sull'area individuata nella planimetria allegata, che sottoscritta dai firmatari forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, così come le premesse, che i contraenti riconoscono e confermano per intero senza riserve e obiezioni.

ART. 2- IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad affidare il servizio di gestione ed animazione dello Snowpark Monte Bondone per le stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 al soggetto che verrà individuato a seguito dell'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si impegna a:

1) supportare il soggetto affidatario, con risorse umane e strumentali (impianti di innevamento e mezzo battipista munito di fresa), nella realizzazione e manutenzione dei tracciati predisposti dall'affidatario. In particolare, prima dell'apertura stagionale degli impianti ed anche durante la normale gestione a piste aperte, la Direzione Tecnica della Società

pianifica, di concerto con il soggetto affidatario, i tempi ed i modi delle operazioni di innevamento dell'area, in relazione alle condizioni meteo, alla disponibilità di risorse idriche ed alle priorità generali della Stazione. La fresatura ordinaria della pista avviene negli orari in cui è chiusa al pubblico ed è effettuata, solitamente, dopo le ore 16.45, indicativamente per 4 (quattro) ore di manutenzione quotidiana. In caso di nevicate, anche abbondanti, le operazioni di sistemazione sono concordate senza vincoli particolari, in tempo utile per completare il lavoro. L'impianto di innevamento a bassa pressione integrato nella rete a servizio della località, è utilizzato garantendo capacità produttiva e potenza sufficienti a far fronte alle esigenze costruttive anche in periodi con carenza di precipitazioni naturali. E' consentito alla Società dare priorità alle operazioni dedicate alle piste da sci (innevamento programmato, battitura, etc.) rispetto all'area Snowpark;

2) mettere a disposizione del soggetto affidatario la seguente attrezzatura:

- Container 6x2,5m marca Containex + SOUND SYSTEM (impianto audio e di diffusione musicale senza mixer).

3) collaborare nella realizzazione delle strutture proposte dall'affidatario con la presentazione dell'offerta, per l'aspetto della produzione di neve e dell'apprestamento con il mezzo battipista;

4) fornire i materiali per la recinzione e la sicurezza (reti) ed apprestare gli stessi e quant'altro necessario alla sicurezza dell'area;

5) mettere a disposizione del soggetto affidatario i locali per il rimessaggio delle attrezzature funzionali alla gestione dell'area;

6) condividere la programmazione del calendario di animazione ed eventi

con il soggetto affidatario, gli operatori economici del Monte Bondone e l'Azienda per il turismo Trento Monte Bondone;

7) cooperare con il soggetto affidatario nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro insistenti sull'attività lavorativa oggetto della prestazione;

8) coordinarsi con il soggetto affidatario negli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra attività dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI sottoscritto dalle parti;

9) adempiere agli obblighi inerenti alla segnaletica ed alle prescrizioni di esercizio contenuti nella Determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento n. 73 di data 10.12.2018 che autorizza all'esercizio della pista da sci da discesa n. 5/2/17 denominata Snowpark Monte Bondone, ubicata nella stazione sciistica del Monte Bondone nel Comune di Trento, in osservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI;

10) fornire al Comune il supporto tecnico necessario alle attività di controllo sull'operato del soggetto affidatario;

11) stipulare un'assicurazione sull'area Snowpark a copertura dei rischi correlati alla gestione dell'area stessa (comprese tutte le attività complementari connesse e accessorie), che contempli espressamente la possibilità di affidare la gestione a terzi;

12) fornire al soggetto affidatario gli skipass stagionali MB per massimo 4 persone che operano nel park e gli skipass giornalieri gratuiti per i giudici di gara ufficialmente accreditati;

13) individuare un indirizzo di posta elettronica dedicato al soggetto affidatario.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto la Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita. Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricato. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune, ingerirsi nella gestione del presente atto.

ART. 5 - WHISTLEBLOWING

1. La Società prende atto che il Comune di Trento per dare attuazione alla disciplina introdotta con il D.Lgs 24/2023 ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 di data 29.01.2024 un atto organizzativo sulla “procedura di segnalazione di illecito – whistleblowing”, e ha messo a disposizione dei segnalanti, tra cui rientrano anche contraenti, appaltatori, subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori a vario titolo come meglio precisati all'articolo 3 del detto atto organizzativo, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all'indirizzo seguente:

<https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti>.

2. La Società si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti sopra indicati in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal D.Lgs 24/2023 con idonee clausole contrattuali ovvero altri

mezzi di informazione.

ART. 6 – CAPACITA' CONTRATTUALE

1. Il sig. ing. Fulvio Rigotti, rappresentante legale della Società, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità, anche penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a provvedimenti interdittivi comportanti l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.

ART. 7 – SPESE

1. Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Società Trento Funivie S.p.a.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso riguardando operazioni soggette ad IVA.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Trento.

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli del presente contratto indicati ai numeri 1 (Oggetto), 3 (Impegni della società) e 8 (Risoluzione delle

controversie – Foro competente) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica della clausole ut supra.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

La Dirigente sostituta
dott.ssa Katia Beatrici

Trento Funivie S.P.A.
ing. Fulvio Rigotti

Documento firmato
digitalmente da: KATIA
BEATRICI, RIGOTTI FULVIO

ALLEGATO – SOTTOSCRIZIONE SEPARATA

Oggetto: convenzione per il coordinamento nelle attività di gestione e animazione dello Snowpark Monte Bondone: stagioni sciistiche 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028.

tra:

COMUNE DI TRENTO con sede in Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale: 00355870221;


e

TRENTO FUNIVIE S.P.A. con sede legale in Trento – via Renato Lunelli 62, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01763050224.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 1 (Oggetto), 3 (Impegni della società) e 8 (Risoluzione delle controversie – Foro competente) del contratto in oggetto e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di questo file.

Documento firmato
digitalmente da: KATIA
BEATRICI, RIGOTTI FULVIO

ALLEGATO 1A - PLANIMETRIA AREA SNOWPARK MONTE BONDONE



Documento firmato
digitalmente da: KATIA
BEATRICI, RIGOTTI FULVIO

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI**

Mod. 8 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO n. 3



COMUNE DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Mod. 8 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Datore di lavoro committente	Comune di Trento – Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita
Datore di lavoro ospitante	Trento Funivie S.p.A.
Datore di lavoro ditta appaltatrice (soggetto gestore)	
Luogo intervento	Area Snowpark Monte Bondone (vedi planimetria)
Descrizione lavori	Realizzazione, gestione e animazione Snowpark

Committente
(Timbro)

Ospitante
(Timbro)

Appaltatore
(Timbro)

.....

.....

.....

Trento, _____

INDICE

1	PREMESSA	2
2	SOGGETTI COINVOLTI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	5
2.1	ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA DEL GESTORE DELL'AREA	5
2.2	ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA DEL COMMITTENTE	5
2.3	IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA OSPITANTE	6
3	ATTIVITÀ AFFIDATA IN APPALTO	7
3.1	LAVORAZIONI SVOLTE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLO SNOWPARK MONTE BONDONE	7
4	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	8
4.1	AREE D'ESECUZIONE DEI LAVORI	8
4.2	ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ATTO NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI	8
4.3	IMPIANTI IN ESERCIZIO NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI	8
4.4	ATTREZZATURA DELL'OSPITANTE MESSA A DISPOSIZIONE DEL GESTORE	8
4.5	AREE DESTINATE AL DEPOSITO DEI MATERIALI	8
4.6	PERSONALE DEL GESTORE INCARICATO DI COLLABORARE CON L'IMPRESA OSPITANTE	8
4.7	PERSONALE DELL'IMPRESA OSPITANTE INCARICATO DI COLLABORARE CON IL GESTORE	8
4.8	UBICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AL PRIMO SOCCORSO	8
5	RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
6	RISCHI INTRODOTTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA OSPITANTE NELL'AREA SNOWPARK E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10
7	INTERFERENZE TRA IL GESTORE E L'OSPITANTE	11
7.1	RISCHI INTERFERENTI	11
7.2	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	11
8	PLANIMETRIA SNOWPARK MONTE BONDONE	12

1 PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione del Rischio è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni, e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. cita che *“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati

possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

2 SOGGETTI COINVOLTI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**2.1 Organigramma per la sicurezza del gestore dell'area**

Denominazione sociale: Indirizzo: Cap e Comune: Provincia: Telefono: Fax: E-mail:	
Datore di Lavoro	
Preposti	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	

2.2 Organigramma per la sicurezza del committente

Denominazione sociale: Indirizzo: Cap e Comune: Provincia: Telefono: E-mail:	Comune di Trento – Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita Via Alfieri, 6 38122 - Trento TN 0461 - 884880 servizio.sviluppourbano@pec.comune.trento.it
Datore di Lavoro	dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
Preposti	dott. ssa Paola Fontana dott.ssa Antonella Marin dott. Alberto Pasquale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	dott. ing. Renato Bortolotti

2.3 Identificazione dell'azienda ospitante

Denominazione sociale:	Trento Funivie S.p.A.
Indirizzo:	Via Renato Lunelli, 62
Cap e Comune:	38121 Trento
Provincia:	Trento
Telefono:	0461 – 82.99.90
Fax:	0461 – 42.10.19
Indirizzo PEC:	tnf@legalmail.it

Datore di Lavoro	Dott. Alberto Pedrotti
-------------------------	-------------------------------

Preposto	Ing. Luca Rossi
-----------------	------------------------

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Piero Mattioli Q.S.A. Servizi S.r.l.
Indirizzo:	Via Alla Marcialonga, 3 38030 – Ziano di Fiemme (TN)
Telefono:	0462 – 50.00.49
Fax:	0462 – 50.71.61

Medico Competente	Dott. Domenico Gaetano
--------------------------	-------------------------------

3 ATTIVITÀ AFFIDATA IN APPALTO

3.1 Lavorazioni svolte all'interno dell'area dello Snowpark Monte Bondone

Il soggetto affidatario del servizio svolgerà le seguenti attività:

- a) realizzazione dell'area Snowpark del Monte Bondone, con il supporto dei mezzi (impianti di innevamento e mezzo battipista) e del personale di Trento Funivie S.p.a., in relazione alle esigenze tecniche connesse agli eventi ed alla situazione neve;
- b) individuazione e messa a disposizione delle strutture necessarie per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a);
- c) sorveglianza durante l'apertura dell'area, con particolari funzioni di verifica costante delle condizioni di sicurezza e di agibilità e garantendo la reperibilità di un operatore in caso di necessità;
- d) supervisione, adattamento, adeguamento giornaliero delle componenti dello Snowpark in relazione alle contingenti situazioni meteorologiche e nivologiche, con l'ausilio di personale ed attrezzature di Trento Funivie S.p.a. (ospitante);
- e) modifiche e adeguamento della disposizione delle strutture e degli allestimenti in relazione al tema dell'evento ed alla tipologia di animazione programmata;
- f) rimessaggio delle attrezzature in locali resi disponibili dall'ospitante;
- g) programmazione e realizzazione di un calendario di manifestazioni sportive e/o dimostrative (in numero non inferiore a 3 per ciascuna stagione sciistica, da realizzarsi in giorni festivi e prefestivi). Eventuali eventi programmati ma non realizzati per causa di forza maggiore, dovranno essere recuperati anche con altre iniziative di pari richiamo;
- h) programmazione e realizzazione di un calendario di animazione settimanale diurna (esclusi il sabato e la domenica) in accordo con Trento Funivie S.p.a., gli operatori economici del Monte Bondone e l'Azienda per il turismo di Trento, che garantisca un numero di attività settimanali non inferiore ad 1, per un periodo minimo di 10 settimane. Eventuali attività programmate ma non realizzate per causa di forza maggiore, dovranno essere recuperate anche con altre iniziative di pari richiamo;
- i) attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro insistenti sull'attività lavorativa oggetto della prestazione;
- j) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra attività dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle prestazioni.

4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Aree d'esecuzione dei lavori

Le attività vengono svolte all'interno dell'area dello Snowpark Monte Bondone, ovvero un'area che, grazie alla presenza di strutture artificiali (rail, jump, ecc.), permette a snowboarder e sciatori di compiere manovre ed evoluzioni. All'interno dell'area è presente un container con funzione di deposito per le attrezzature utilizzate dagli operatori.

4.2 Attività produttiva in atto nelle aree interessate dai lavori

Nelle aree interessate dai lavori vengono svolte attività di gestione ed interventi di manutenzione dei tracciati e delle strutture artificiali necessarie per l'allestimento.

4.3 Impianti in esercizio nelle aree interessate dai lavori

Vicino allo Snowpark Monte Bondone si trova l'impianto di risalita denominato C112e "Cordela-Montesel" nell'area sciabile gestita dalla "Trento Funivie S.p.A.". Tutte le stazioni degli impianti di risalita sono dotate di impianto elettrico. Inoltre, in prossimità della pista sono presenti dei pozzetti di innevamento utilizzati dagli operatori della "Trento Funivie S.p.A." per l'alimentazione elettrica ed idraulica dei generatori di neve.

4.4 Attrezzatura dell'ospitante messa a disposizione del gestore

Container 6x2,5m marca Containex + SOUND SYSTEM (impianto audio e di diffusione musicale senza mixer).

4.5 Aree destinate al deposito dei materiali

Il container funge da deposito per le attrezzature utilizzate dagli operatori. Il rimessaggio delle attrezzature avviene nei magazzini della stazione della valle dell'impianto Montesel.

4.6 Personale del gestore incaricato di collaborare con l'impresa ospitante

La persona di riferimento del soggetto gestore è _____

4.7 Personale dell'impresa ospitante incaricato di collaborare con il gestore

La persona di riferimento della "Trento Funivie S.p.A." è il responsabile sicurezza piste Sig. Cesare Bazzanella (cell. 349 7151175 - cesare.bazzanella@montebondone.it).

4.8 Ubicazione dei locali adibiti al primo soccorso

Centro soccorso piste in località Vason, gestito dal Corpo Polizia locale di Trento – Monte Bondone.

5 RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TIPO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ELETTRICO	Il rischio elettrico è legato alla presenza dei pozzetti di innevamento ed ai cavi di alimentazione utilizzati per l'alimentazione elettrica dei generatori di neve. Tutti gli operatori devono essere informati sulla disposizione di tali punti di presa e dell'eventuale passaggio di cavi nelle aree di intervento.
MICROCLIMA	Interventi all'aperto per lunghi periodi possono esporre gli operatori a condizioni microclimatiche non confortevoli. Il rischio di condizioni microclimatiche avverse è gestibile tramite l'impiego di abbigliamento adeguato.
INCIDENTI/INVESTIMENTI	<p>Durante lo svolgimento delle normali attività lavorative di gestione degli impianti dell'area sciistica, adiacente allo Snowpark, da parte degli addetti della "Trento Funivie S.p.A." vengono utilizzati veicoli (motoslitte) che possono provocare il rischio incidenti/investimenti.</p> <p>L'uso delle motoslitte è ammesso adottando le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere sempre una velocità adeguata alle condizioni sia del percorso sia atmosferiche; - evitare l'uso della motoslitta quando le piste sono aperte al pubblico; qualora per motivi di servizio sia necessario l'uso della motoslitta su piste aperte al pubblico, si dovrà procedere a velocità ridotta, lungo i lati della pista e con avvisatori acustici e luminosi accesi. <p>Inoltre, all'interno dello Snowpark è sempre presente il rischio investimento dovuto alla presenza di sciatori e snowboarder. Per ridurre tale rischio, si raccomanda di procedere lungo i lati dell'area e di attraversarla nei tratti in cui vi è buona visibilità, verificando l'assenza di sciatori e snowboarder in transito.</p>
SCIVOLAMENTO	Il rischio scivolamento dipende dalle condizioni del suolo su cui si opera. La presenza di neve e ghiaccio aumenta la probabilità di scivolamento per gli operatori. Il rischio viene ridotto tramite l'uso delle calzature dotate di suola antiscivolo.
URTI/CONTATTI	Eventuali operazioni di trasporto di materiali o attrezzature saranno controllate dagli operatori al fine di evitare urti e contatti durante il passaggio tra altri lavoratori e/o sciatori e snowboarder presenti.

6 RISCHI INTRODOTTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA OSPITANTE NELL'AREA SNOWPARK E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TIPO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INCIAMPO	Il rischio di inciampo è dovuto alla presenza dei cavi di alimentazione utilizzati dagli operatori della "Trento Funivie S.p.A." per l'alimentazione elettrica dei generatori di neve. Al fine di ridurre tale rischio, tutti gli operatori devono essere informati sulla disposizione dei punti di passaggio dei cavi nelle aree di intervento.
INCIDENTI /INVESTIMENTI	Il rischio di investimento è dovuto al passaggio del mezzo battipista guidato dall'operatore della "Trento Funivie S.p.A." all'interno dell'area dello Snowpark Monte Bondone, sia durante gli interventi di costruzione del parco che di manutenzione. Per ridurre tale rischio, i periodi di intervento vengono stabiliti in accordo con i gestori dell'impianto, possibilmente quando non sono presenti altri operatori nella zona di battitura.
URTI/CONTATTI	Il rischio di urti/contatti è dovuto all'eventuale presenza di macchine/attrezzature negli spazi interessati dalle manutenzioni e dal loro trasporto nella zona interessata dai lavori. Gli operatori della "Trento Funivie S.p.A." intervengono nell'area dello Snowpark anche per posizionare e spostare i generatori per l'innevamento.

7. INTERFERENZE TRA I GESTORI E LA DITTA APPALTATRICE

7.1. Rischi interferenti

Le interferenze dovute alla presenza simultanea dei gestori dell'area e dell'impresa aggiudicataria sono relative a diversi periodi di intervento:

- costruzione dello Snowpark;
- manutenzione dello Snowpark.

Nel corso di questi periodi le principali attività svolte sono la produzione di neve programmata e l'apprestamento dei tracciati da parte dell'operatore della "Trento Funivie S.p.A." e di interventi di manutenzione manuale dei lavoratori della "_____".

Le interferenze sono relative principalmente alla fase di battitura dei tracciati dello Snowpark, ovvero nel passaggio con mezzo battipista durante il quale si possono verificare investimenti o urti/contatti accidentali, soprattutto se si opera in zone con poca visibilità di tutta l'area.

Eventuali operazioni di trasporto di materiali o attrezzature possono essere causa di urti e contatti durante il passaggio tra altri lavoratori e/o sciatori e snowboarder presenti.

La presenza dei pozzetti di innevamento e dei cavi di alimentazione utilizzati per l'alimentazione elettrica dei generatori di neve introducono ulteriori rischi, quali quello elettrico ed il rischio di inciampo.

7.2 Misure di prevenzione e protezione

Per limitare al minimo le interferenze fra il personale dell'azienda che gestisce lo Snowpark e il personale della "Trento Funivie S.p.A." il servizio prestato da quest'ultimo dovrà essere eseguito in orari e tempi concordati tra i responsabili di entrambe le parti. Nel caso si preveda l'utilizzo del mezzo battipista in presenza di altri operatori, le zone interessate dalla lavorazione devono essere delimitate e ben segnalate.

Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi presenti, sia quelli che derivano all'ambiente di lavoro che sui rischi interferenti.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di elettrocuzione, tutti gli operatori devono essere a conoscenza della disposizione dei pozzetti di innevamento, della presenza di punti di presa dell'impianto elettrico e dell'eventuale passaggio di cavi nelle aree di intervento.

Le operazioni di aggancio delle manichette e dei cavi di alimentazione devono essere eseguite esclusivamente dal personale della "Trento Funivie S.p.A."

8 PLANIMETRIA SNOWPARK MONTE BONDONE

